



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore F.F. Dott. ssa Elisa Montanari

Prot. n°

Ravenna, 20 dicembre 2025

Spett.li ➡

- ♦ P.M.P. “La Romagnola” Soc. Coop.
 - ♦ Nuovo Conisub Coop Cons.
 - ♦ CO.M.RA. Soc. Coop. a r. l.
 - ♦ Ulisse di Barberini Gabriele e Loris S.n.c.
 - ♦ FUTURO del MARE Soc. Coop.
 - ♦ LA FENICE Soc. Coop. a r. l.
 - ♦ GEOMAR Soc. Coop.
-
- ♦ Org. Di produttori “Baiona viva” Soc. Coop.
 - ♦ STUDIO PAPPI Rag. Antonino e Dott.ssa Catia
 - ♦ CO.GE.MO. Compartimento di Ravenna
-
- ♦ Regione Emilia Romagna – Assessorato alla sanità e politiche sociali e dell’integrazione - Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica
 - ♦ Regione Emilia Romagna – Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna
 - ♦ Sindaco del Comune di Ravenna
 - ♦ Sindaco del Comune di Cervia
 - ♦ Dipartimenti di sanità pubblica delle Az. AUSL dell’Emilia Romagna
 - ♦ Ministero della Salute - Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
 - ♦ Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano

per conoscenza ➡

Oggetto: divieto temporaneo di raccolta dei molluschi bivalvi (*Venus gallina/Camalea gallina*)

Si trasmette allegato il provvedimento di **DIVIETO TEMPORANEO DI RACCOLTA** dei molluschi bivalvi (*Venus gallina/Camalea gallina*) dell’ area di produzione classificata e denominata :

AREA 5A-6A-7A-9A-10A-11A-12°/Ravenna Lido di Dante

Direttore F.F.
Dott.ssa Elisa Montanari

Prot. _____

Ravenna 20/12/2025

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA
Igiene degli alimenti di origine animale
dell'A.U.S.L. della ROMAGNA – Ambito di RAVENNA

- Visto il Regolamento CE 178/02;
- Visto il Regolamento CE 852/04;
- Visto il Regolamento CE 853/04;
- Visto il Regolamento UE 625/2017;
- Visto il regolamento d'esecuzione UE 627/2019
- Visto il Regolamento CE 2073/05;
- Vista l'intesa Governo- Regioni rep. 79/CSR del 08/07/2010;
- Visto il D.L.vo 193/07;
- Vista la Delibera Regione Emilia Romagna n. 1015 del 7.7.2008;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica 22 febbraio 2021, N. 3077 relativa alla classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi
- Vista la Determina 13959 dell'11/08/2020, del Direttore Generale del Servizio di Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
- Vista la Determina n. 16438 del 19.12.2008 del Responsabile del Servizio Veterinari ed Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna;
- Visti i Rapporti di Prova predisposto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – sezione di Forlì, da cui risulta che i molluschi bivalvi (**Venus gallina**) prelevati da questa Unità Operativa in data 16/12/2025 presso le stazioni di monitoraggio allo scopo individuate, hanno evidenziato valori di Escherichia coli superiori ai limiti fissati dal Reg. 853/2004 (CE) e dal Reg. 2073/2005 (CE), come di seguito specificato:

Codice	Zona	Rapporto di prova	ESITO
5 A -Ravenna		2025/358213	<i>E. coli</i> 2800MPN/100g <i>Salmonella spp</i> ASSENTE
6 A -Ravenna		2025/358199	<i>E. coli</i> 2200MPN/100g <i>Salmonella spp</i> ASSENTE

Dipartimento di Sanità Pubblica

Unità Operativa Igiene degli Alimenti di Origine Animale – Ravenna

Direttore F.F. Dott. ssa Elisa Montanari

Codice	Zona	Rapporto di prova	ESITO
7 A -Ravenna		2025/358200	<i>E. coli</i> 3500MPN/100g <i>Salmonella spp</i> ASSENTE
9 A -Ravenna		2025/358196	<i>E. coli</i> 2200MPN/100g <i>Salmonella spp</i> ASSENTE
10 A -Ravenna		2025/358201	<i>E. coli</i> 3500MPN/100g <i>Salmonella spp</i> ASSENTE
11 A -Ravenna		2025/358207	<i>E. coli</i> 1700MPN/100g <i>Salmonella spp</i> ASSENTE
12 A -Ravenna		2025/358202	<i>E. coli</i> 5400MPN/100g <i>Salmonella spp</i> ASSENTE

DISPONE

Il divieto di raccolta e vendita dei molluschi bivalvi vivi (*Venus gallina*) nelle seguenti zone di produzione classificate e denominate:

AREA 5A-6A-7A-9A-10A-11A-12A Ravenna

sino all'esecuzione di favorevoli controlli di laboratorio eseguiti da questa U.O.

Sono incaricati del controllo del presente provvedimento tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P.

La revoca del presente provvedimento avverrà alla ripresa della stagione produttiva, previa verifica delle condizioni d'idoneità igienico sanitaria delle zone di produzione previste dalla normativa vigente, accertate mediante il monitoraggio realizzato da questa Unità Operativa.

IL DIRETTORE F.F.
Elisa Montanari